



COMUNE DI DICOMANO

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER IL SETTORE DEMOGRAFICO

(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 30.12.2020)

C O M U N E D I D I C O M A N O

1 Definizione del servizio di reperibilità

Il Comune di Dicomano istituisce il servizio di “reperibilità”, nell'ambito del Servizio Demografico, quale servizio essenziale dell'Ente, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ai sensi del D.P.R. 396/2000.

Il servizio è attivato nelle giornate del sabato non lavorativo e nei secondi giorni festivi consecutivi, nell'arco orario dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Con il termine “reperibilità” si indica l'obbligo del dipendente, incluso nel relativo turno, di ricevere, per l'intera durata del turno in questione, le eventuali chiamate e raggiungere il posto di lavoro entro trenta (30) minuti dalla chiamata ricevuta, effettuando la timbratura a inizio e fine prestazione.

Non sono ammesse chiamate in reperibilità per altri interventi.

2 Finalità del servizio

Il personale in reperibilità assicura la stesura degli atti di morte ed il rilascio dell'autorizzazione al trasporto per inumazione, tumulazione o cremazione in considerazione del fatto che le dichiarazioni di morte vanno rese all'Ufficio di Stato Civile entro le ventiquattro (24) ore dal decesso.

Incaricati del servizio sono i dipendenti assegnati all'Ufficio Servizi Demografici, in possesso della delega di Ufficiale di Stato Civile individuati dal Responsabile del Servizio.

3 Criteri generali per l'assegnazione dei turni di reperibilità

Il servizio di reperibilità, disciplinato dal presente regolamento, è assicurato, a rotazione, dal personale dipendente assegnato ai Servizi Demografici. In caso di

C O M U N E D I D I C O M A N O

impossibilità, il Responsabile del Servizio predispone i turni di reperibilità tra il personale del Servizio Affari Generali, adeguatamente formato e delegato, in modo da garantire in ogni caso il corretto ed adeguato espletamento del servizio.

Sono esclusi dal servizio di reperibilità coloro che non possono adempiervi in conseguenza dell'applicazione delle norme a tutela della maternità e/o in condizioni di svantaggio (ad esempio disabilità). Non è possibile collocare nel turno di reperibilità di una determinata giornata il personale che, per quella giornata, sia in malattia o sia stato autorizzato a fruire del congedo ordinario o dei permessi giornalieri previsti dalla contrattazione e dalla legge.

In tutti gli altri casi, i dipendenti idonei al servizio di reperibilità non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio; qualora, tuttavia, non fossero disponibili devono formalmente comunicarlo al Responsabile del Servizio.

Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile, previa comunicazione ed accettazione del Responsabile del Servizio.

Il servizio di "reperibilità", ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art.2 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni- Autonomie Locali del 19/09/2002.

Il dipendente in turno di reperibilità, che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti in reperibilità.

4 Protocollo operativo

C O M U N E D I D I C O M A N O

Il Responsabile del Servizio predispone, per assicurare il servizio, i turni mensili di reperibilità fra tutto il personale coinvolto provvedendo alla calendarizzazione dei turni.

La turnazione viene comunicata all'Ufficio Personale ogni due mesi entro i primi cinque giorni del mese.

Per ciascun dipendente non possono essere previsti, salvo esigenze eccezionali, più di sei (6) turni mensili di reperibilità.

Il dipendente in turno di reperibilità sarà dotato di telefono cellulare di servizio, il cui numero è indicato sul sito internet istituzionale del Comune di Dicomano; qualsiasi guasto e/o anomalia del telefono in dotazione, dovranno prontamente essere comunicate al Responsabile del Servizio.

Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto: tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate; verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria; risponde prontamente alle chiamate.

5- Trattamento Economico

Il servizio di reperibilità viene remunerato nella misura e secondo le modalità di calcolo previste dall'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 21 Maggio 2018.

La prestazione resa a seguito di chiamata in reperibilità è compensata come lavoro straordinario per l'effettiva durata dell'intervento richiesto.

A richiesta del dipendente, le ore di lavoro prestate a seguito di chiamata possono essere liquidate o compensate, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, ai sensi dell'art. 38 "Lavoro straordinario", comma 7 del CCNL 14/09/2000. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità.

C O M U N E D I D I C O M A N O

I congedi ordinari e straordinari, le assenze per motivi di salute ed ogni altro giustificato ed imprevedibile motivo, durante il turno di reperibilità, non danno diritto al compenso previsto.

Per l'eventuale servizio richiesto al di fuori dei turni, come sopra stabiliti, i dipendenti incaricati saranno remunerati con il compenso spettante come lavoro straordinario.

6 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno corrente il 1 gennaio, tenuto conto della normativa decentrata contrattuale.